

**COMUNE DI PORLEZZA**  
**Provincia di Como**

**PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A  
FINI SOLIDARISTICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.    del

## **Articolo 1 - Oggetto e definizioni**

1. Il presente Piano disciplina la gestione delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico e su suolo privato aperto al pubblico, ai sensi dell'articolo 29 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 e della DGR 5061 del 18.04.2013.
2. Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci, quali fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
3. Le suddette attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 460/97. Il Comune non può altresì chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.
3. Dette attività, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della Legge 241/90.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
  - a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
  - b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.
5. Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

## **Art. 2 - Merci oggetto di cessione ai fini solidaristici**

1. Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:
  - prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
  - prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura.
3. I beni devono essere di modico valore.

## **Art. 3 - Individuazione delle aree**

1. Le aree pubbliche da destinarsi all'esercizio delle cessioni ai fini solidaristici sono state individuate tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, così da evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua.
2. Le aree in cui è possibile esercitare le attività di cessione ai fini solidaristici sono le seguenti:
  - Lungolago Matteotti (angolo via Garibaldi);
  - Lungolago Matteotti (pontile Battello);
  - Lungolago Matteotti (angolo viale Rimembranze), esclusivamente nella giornata di svolgimento del mercato settimanale (Sabato).
3. Verrà favorito lo svolgimento di attività di cessione ai fini solidaristici nell'ambito di eventi culturali e aggregativi.

#### **Art 4 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico**

1. Gli enti che intendono svolgere le attività di cessioni ai fini solidaristici, devono mettere a disposizione del Comune la seguente documentazione:

- a) copia del proprio atto costitutivo e/o statuto
- b) dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

2. In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al Comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una istanza di concessione del suolo pubblico, in carta libera a mezzo posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente o da suo delegato, corredata dei seguenti elementi:

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività;
- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- data, orario e finalità dell'iniziativa;
- tipo di merce offerta in cessione;
- dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.

3. In caso di pluralità di iniziative da svolgere sul territorio comunale, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale.

4. Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall'art. 1 e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui all'art. 3 e provvede ad emettere il provvedimento di concessione del suolo pubblico o di diniego dello stesso. L'ufficio competente al rilascio del provvedimento di concessione del suolo pubblico è la Polizia Locale.

5. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al Comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 2. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.

6. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

#### **Articolo 5 - Caratteristiche delle postazioni su area pubblica**

1. Il Comune verifica attraverso la Polizia Locale che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

2. L'attività di cessione ai fini solidaristici deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità indicate nel precedente art. 4. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

3. Le postazioni e gli eventuali collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.
4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
  - indicazione dell'ente promotore;
  - scopo perseguito con la raccolta fondi;
  - la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.
5. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

#### **Articolo 6 - Occasionalità delle attività**

1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica.
2. Sul territorio comunale non potranno essere svolte contemporaneamente più di 2 (Due) iniziative di cessione ai fini solidaristici. Nel corso dell'anno non potranno essere svolte sul territorio comunale più di 30 (Trenta) iniziative.
3. La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 (Due) giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

#### **Articolo 7 – Sanzioni**

1. Le attività di cessione ai fini solidaristici esercitate in violazione delle previsioni del presente piano comportano l'applicazione da parte del Comune di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro in base ai criteri di cui all'art. 11 della Legge 689/1981.

#### **Articolo 8 – Entrata in vigore e rinvio ad altre disposizioni**

1. Il presente Piano entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
2. Il presente Piano viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Porlezza.
3. Per quanto non previsto si fa espresso rimando alle disposizioni di legge vigenti in materia.